

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (74)1231

Vol. 1974/0197

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(74) 1231 def.

Bruxelles, il 26 luglio 1974

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
alla loro posizione ed al modo di fissaggio

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva rientra nel quadro della procedura di omologazione di portata comunitaria, che ha costituito l'oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 (1).

Si tratta di prescrizioni tecniche relative alle targhette ed iscrizioni regolamentari, alla loro posizione e al modo di fissaggio.

Essa riguarda, in particolare, le norme relative alle targhette del costruttore ed al numero d'identificazione del veicolo. Le indicazioni che devono d'obbligo figurare sulla targhetta del costruttore sono state decise. Quanto al numero d'identificazione del veicolo, è stato stabilito il numero totale massimo di caratteri, precisando al tempo stesso la parte che permette d'identificare il tipo e la variante del veicolo nonché la parte che permette di identificare un determinato veicolo.

Il campo d'applicazione è limitato ai veicoli a motore che abbiano almeno quattro ruote e una velocità massima superiore per costruzione a 25 km/ora. ed ai loro rimorchi (art. 1).

L'articolo 2 integra, in particolare, nella procedura di omologazione CEE, le prescrizioni relative alle targhette ed iscrizioni regolamentari, alla loro posizione al modo di fissaggio dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Esso si inquadra inoltre nell'armonizzazione opzionale, in quanto è previsto che le disposizioni comunitarie fissate nell'allegato della direttiva abbiano lo stesso valore delle disposizioni nazionali. Gli Stati membri non possono pertanto rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un veicolo, facendo rilevare che la sua attrezzatura e le sue caratteristiche contemplate dalla direttiva particolare non sono conformi alle disposizioni nazionali, qualora il veicolo sia conforme alle prescrizioni comunitarie.

Poiché alcuni nuovi Stati membri non conoscono una procedura di omologazione, di portata nazionale, è stato necessario introdurre un articolo speciale che garantisca la possibilità di utilizzare in tali Stati i veicoli che sono conformi alle prescrizioni della direttiva (art. 3).

.../...

(1) G.U. n. 42 del 23 febbraio 1970

L'articolo 4 stabilisce la procedura per adattare al progresso della tecnica le prescrizioni dell'allegato, procedura che è enunciata nell'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

L'articolo 5 prevede due termini; prima della scadenza del primo termine gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per uniformarsi alla direttiva. Il secondo termine è la data alla quale tutti gli Stati membri devono applicare contemporaneamente le norme comuni (art. 5, par. 1).

Infine, la Commissione deve essere informata in tempo utile di ogni progetto di disposizioni elaborato dagli Stati membri nel settore disciplinato dalla direttiva, in modo da poter eventualmente formulare delle osservazioni al riguardo (art. 5, par. 2).

CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

La consultazione di queste due istituzioni è necessaria ai sensi dell'articolo 100, secondo comma.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo,

visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali debbono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, le targhette e iscrizioni regolamentari, la loro posizione ed il loro modo di fissaggio;

considerando che queste prescrizioni, ed in particolare quelle relative all'indicatore di velocità, differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1);

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a partire da una stessa data;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25/km ora, nonché i suoi rimorchi, fatta eccezione per i veicoli che si spostano su rotaie, per le trattrici e macchine agricole e per le macchine operatrici.

.../...

(1) G.U. n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare né l'omologazione CEE, né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari, la loro posizione ed il loro modo di fissaggio se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione, o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari, la loro posizione ed il loro modo di fissaggio, se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1976 e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° ottobre 1976.

2. A partire dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono inoltre a informare la Commissione, in tempo utile affinché quest'ultima possa presentare le proprie osservazioni, di ogni progetto di disposizioni di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo, che essi intendono adottare nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

1. GENERALITA'

- 1.1. Tutti i veicoli devono essere muniti di targhette e iscrizioni quali sono descritte nei punti qui di seguito:

Queste targhette e iscrizioni regolamentari vengono apposte dal costruttore o dal suo mandatario.

2. TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

- 2.1. In zona visibile e facilmente accessibile su un pezzo che normalmente non viene sostituito durante l'impiego, deve essere apposta, in modo da risultare solidamente fissata, una targhetta del costruttore, il cui modello figura in appendice al presente allegato, contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili ed indelebili, elencate nel seguente ordine:

2.1.1. Nome del costruttore

2.1.2. Numero d'omologazione CEE (1)

2.1.3. Numero d'identificazione del veicolo

2.1.4. Peso massimo a carico autorizzato

2.1.5. Peso massimo a carico autorizzato per il complesso, nell'ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore (eventualmente peso massimo rimorchiabile),

2.1.6. Peso massimo autorizzato su ognuno degli assi (e il carico gravante sulla selletta di attacco se si tratta di semirimorchio), elencato a partire dalla parte anteriore alla parte posteriore.

2.2. Il costruttore può apporre altre informazioni sotto o a fianco di quelle prescritte, esteriormente al rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le informazioni prescritte ai punti da 2.1.1. a 2.1.6. (si veda appendice al presente allegato).

3. NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Il numero di identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

- 3.1. Esso deve essere segnato sulla targhetta del costruttore, in conformità al punto 2.1.3. e deve inoltre essere segnato sul telaio o sull'intelaiatura o su altra struttura equivalente.

.../...

(1) Finché non viene concessa un'omologazione CEE, il numero di omologazione CEE viene sostituito dal numero di omologazione nazionale, oppure in mancanza di questo, se l'omologazione nazionale non esiste, con la data della messa in circolazione del veicolo.

- 3.1.1. Deve essere composto di 14 caratteri formati da due parti: la prima costituita da sei caratteri al massimo (lettere o cifre) allo scopo di identificare il tipo e la versione del veicolo, la seconda costituita da otto caratteri di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e le altre quattro unicamente cifre allo scopo di identificare un determinato veicolo.
- 3.1.2. Esso deve essere disposto su un'unica riga senza spazi o divisioni, ed ogni posizione non utilizzata deve essere occupata da uno zero fino a formare il totale di caratteri richiesto.
- 3.2. Altre prescrizioni relative al numero d'identificazione segnato sul telaio o sull'intelaiatura o sulla struttura equivalente:
 - 3.2.1. esso deve essere apposto in zona chiaramente visibile ed accessibile, mediante un procedimento quale il martellamento o la punzonatura, in modo da evitare che esso si cancelli o si alteri;
 - 3.2.2. la sua posizione deve essere indicata sulla scheda di omologazione;

4. CARATTERI

- 4.1. Per tutte le indicazioni di cui ai punti 2 e 3 si usano lettere romane e numeri arabi.
- 4.2. Per le indicazioni del numero d'identificazione del veicolo:
 - 4.2.1. L'impiego delle lettere I.O e Q nonché dei trattini, asterischi od altri segni particolari non è autorizzato.
 - 4.2.2. i caratteri e le cifre devono avere le seguenti altezze minime:
 - 4.2.2.1. 7,0 mm quando sono marcati direttamente sul telaio o sull'intelaiatura o su una struttura equivalente del veicolo.
 - 4.2.2.2. 4,7 mm quando sono marcati sulla targhetta del costruttore.

APPENDICE AI PUNTI 2.1 e 2.2.

MODELLO DELLA TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

	STELLA MOTOR COMPANY e 1485 EBA46G00A47269 26.000 Kg 32.000 Kg 1 - 7.000 Kg 2 - 10.500 Kg 3 - 10.500 Kg	

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2. possono essere apposte sotto o a fianco delle indicazioni prescritte (cfr. rettangoli punteggiati nel modello illustrato qui sopra).